



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Il Municipio di Morbio Inferiore, richiamati

- l'art. 140 della Legge di applicazione e complemento del CCS del 18.4.1911
- gli art. 49, 50, 51 della Legge sulle strade del 23.03.1983

o r d i n a

a tutti i proprietari che confinano con

- strade cantonali
- strade comunali
- posteggi pubblici
- sentieri pubblici
- percorsi pedonali pubblici

di provvedere regolarmente

- al taglio dell'erba sporgente sui cigli stradali;
- alla potatura di siepi, piante ed arbusti, in particolare quelli spinosi, sporgenti sull'area pubblica;
- a mantenere il taglio delle siepi ad un'altezza massima di ml. 2.00 dal livello del campo stradale e dei rami delle piante a ml. 4.00.

Nei luoghi con scarsa visibilità, in particolare nelle curve e incroci stradali, l'altezza massima delle siepi non deve superare ml. 1.00 dal piano stradale. In ogni caso non deve mai essere ostacolata la visuale.

In caso di inadempienza, decorso il termine di una settimana dall'intimazione scritta ai proprietari, queste operazioni saranno fatte eseguire dal Municipio con l'addebito delle spese effettive ai proprietari e con l'apertura di una procedura di contravvenzione sulla base dell'art. 152 del regolamento comunale.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 15 giorni, entra in vigore con il termine della pubblicazione ed ha durata indeterminata.

Contro di essa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
il Sindaco il Segretario

6834 Morbio Inferiore, 2 giugno 1999